

**AVVISO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI EX ART. 49 CPA
IN OTTEMPERANZA DELL'ORDINANZA DEL T.A.R. SICILIA – SEZ. II N. 02064/2023,
RESA SUL GIUDIZIO ISCRITTO AL NUMERO DI RUOLO GENERALE 01216/2022**

IN DATA 21.06.2023

del sig. Salvatore Cangemi, nato a Palermo il 6 dicembre 1990 (C.F. CNGSVT90T06G273Z) e residente in via Per Pietra Longa n. 29 Alcamo (TP), rappresentato e assistito giusta procura in calce al presente atto, dagli avv.ti Francesco Stallone (C.F. STLFNC66C02G273O; fax: 091.6251857; pec: francesco.stallone@legalmail.it), Filippo Ficano (C.F. FCNFPP88C01G273L; fax n. 0916251857; pec. filippoficano@legalmail.it), Filippo Gallina (ed F. GLLFPP89H07G273K; fax n. 0916251857; pec: filippogallina@legalmail.it) e Manfredi Matassa (C.F. MTSMFR95E05G273I; fax n. 0916251857; pec: manfredi.matassa@pec.it) ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Palermo, Via Nunzio Morello, 40.

CONTRO

- l'Assessorato della Regione Siciliana delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica in persona dell'Assessore pro tempore

E NEI CONFRONTI

- Formez PA - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A. in persona del rappresentante legale *pro tempore*

AVVISA CHE

CONTROINTERESSATI sono tutti i soggetti indicati nella graduatoria di merito (pubblicata in allegato al presente avviso) approvata con D.D.G. n. 5109 del 29.11.2022 del Dirigente Generale del Servizio 4 “reclutamento, trasferimenti e mobilità” del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale, indetta dal medesimo Assessorato, per l'assunzione di 487 unità di personale a tempo pieno e indeterminato categoria C, Profilo CPI-OML - Operatore mercato

del Lavoro, per il potenziamento dei Centri per l'Impiego della Sicilia:

- cui la Commissione esaminatrice ha attribuito il punteggio di n. 0,50 punti, a prescindere dalla risposta fornita, alla seguente domanda “*Ai sensi dell’art 42 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, comma 2, nel caso di malattia per Covid-19 contratta in occasione di lavoro, il lavoratore ha diritto alla tutela:*
 - *ANPAL.*
 - *INAIL.*
 - *INPS*”.
- cui la Commissione esaminatrice, in relazione alla valutazione del titolo di studio, ha attribuito un punteggio di 2,5 per la laurea “3+2”;

L'autorità giudiziari adita è il TAR SICILIA sede di Palermo sez. II;

Il numero di R.G. è il N. 01216/2022 REG. RIC.

In calce al presente avviso si riporta il testo integrale dei seguenti atti:

- Ricorso introduttivo depositato il 19.07.2022
- Ricorso per motivi aggiunti N.1 depositato il 20.01.2023
- Ricorso per motivi aggiunti N. 2 depositato il 22.02.2023
- Ricorso per motivi aggiunti N. 3 depositato il 27.04.2023

Sunto dei ricorsi e dei provvedimenti impugnati

Con il ricorso proposto avverso l'Assessorato della Regione Siciliana delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica e Fomez PA – Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A. (numero di ruolo generale 01216/2022) il ricorrente ha agito in giudizio per chiedere l'annullamento:

- dell'esito della prova scritta pubblicato in data 6 giugno 2022 sul portale <http://riqualificazione.formez.it>, nella parte in cui all'odierno ricorrente sono stati attribuiti 23,15 punti in luogo di 23,8 punti;
- dell'elenco degli idonei pubblicato in data 6 giugno 2022 nel sito <http://riqualificazione.formez.it> e nel

portale della Regione Siciliana Dipartimento regionale della Funzione pubblica e del personale alla URL: <https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/struttureregionali/assessoratoautonomie-locali-funzione-pubblica/dipartimento-funzione-pubblica-personale>, nella parte in cui l'odierno ricorrente è stato inserito con un punteggio di 23,15 in luogo di 23,8;

- di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o conseguente rispetto ai provvedimenti impugnati, anche se non conosciuti, con riserva di proporre successivi motivi aggiunti;

- di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale a quelli sopra elencati ed in ogni caso lesivo dell'interesse del ricorrente alla corretta valutazione e partecipazione alla suddetta procedura concorsuale;

Espono **in fatto** di avere partecipato al Concorso pubblico indetto dall'Assessorato Per la Regione Siciliana delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica - Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale, per l'assunzione di 487 unità di personale a tempo pieno e indeterminato categoria C, per il potenziamento dei Centri per l'Impiego della Sicilia.

In particolare, il ricorrente ha partecipato alla procedura per il Profilo CPI-OML - Operatore mercato del Lavoro ed ha superato la prova scritta sostenuta il giorno 9 maggio 2022, riportando il punteggio di 23,15.

Tuttavia, la suddetta valutazione è chiaramente viziata da un macroscopico errore di correzione commesso dalla Commissione, che ha errato nell'individuare la risposta corretta al quesito n. 31.

In via riassuntiva si rammenta che il gravame è stato affidato al seguente **motivo di diritto**:

I. ILLEGITTIMITÀ DELLA RISPOSTA ATTRIBUITA AL QUESITO N. 31. ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ E IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. MANIFESTO

TRAVISAMENTO DEI FATTI.

Come poc'anzi premesso, l'odierno ricorrente ha sostenuto utilmente la prova scritta riportando il punteggio di 23,15.

La prova in questione consisteva in un test di 60 domande a risposta multipla inerenti ad:

- elementi di diritto del lavoro e della legislazione sociale;
- elementi di diritto amministrativo e di diritto pubblico, con particolare riferimento al procedimento amministrativo (L. 241/90 e s.m.i.; legge regionale 7/2019 e s.m.i.) e alla disciplina del pubblico impiego (D. Lgs.165/2001 e s.m.i.; Legge regionale 10/2000 e s.m.i.);
- elementi della legislazione statale e regionale in materia di servizi al lavoro, in particolare D. Lgs.150/2015 e D. L. 4/2019 convertito in Legge n. 26 del 30 marzo 2019; normativa nazionale e regionale relativa all'inserimento lavorativo delle persone con disabilità con particolare riferimento alla L.68/99;
- elementi sulla legislazione europea in materia di fondi strutturali e sulla programmazione regionale in materia di servizi al lavoro e politiche attive a valere sul FSE.

Il bando prevedeva che sarebbe stato assegnato un punteggio di:

- + 0,50 in caso di risposta esatta;
- 0 in caso di mancata risposta;
- - 0,15 in caso di risposta errata.

Tuttavia, l'esito della prova del sig. Cangemi è stato compromesso dal macroscopico errore commesso dalla commissione in sede di valutazione del quesito n. 31.

Quest'ultimo era così formulato:

Ai sensi dell'art 42 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, comma 2, nel caso di malattia per Covid-19 contratta in occasione di lavoro, il lavoratore ha diritto alla tutela:"

- ANPAL.
- INAIL.
- INPS.

Il ricorrente ha barrato come soluzione la seguente risposta: INAIL, che la Commissione ha però ritenuto erronea, indicando come soluzione corretta la seguente: INPS.

Per tale ragione al ricorrente è stato attribuito il punteggio negativo di meno 0,15 rispetto alla predetta domanda.

È tuttavia palese che la soluzione al quesito individuata dall'amministrazione sia oggettivamente errata.

Com'è noto, il comma 2 dell'art 42 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, prevede testualmente che nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS-CoV-2) in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all'INAIL che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell'infortunato. Le prestazioni INAIL nei casi accertati di infezioni da coronavirus in occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell'infortunato con la conseguente astensione dal lavoro.

È chiaro, dunque, che la risposta esatta al quesito n. 31 fosse quella barrata dal ricorrente, che ha correttamente indicato l'INAIL come soggetto responsabile di garantire la tutela al lavoratore in caso di malattia da coronavirus (SARS-CoV-2), contratta in occasione di lavoro.

La soluzione individuata come corretta dall'amministrazione è invece manifestamente sbagliata e ciò è riscontrabile *ab externo e ictu oculi*.

È peraltro quasi superfluo sottolineare che nel caso di specie, come recentemente confermato da giurisprudenza consolidata, **non è configurabile alcuna discrezionalità in ordine alla valutazione delle risposte date alle singole domande, perché ogni quiz a risposta multipla deve prevedere con certezza una**

risposta univocamente esatta per evitare una valutazione dei candidati in violazione del principio della par condicio desumibile dall'art. 97 Cost. (Cons. Stato, sez. V, 17 giugno 2015, n. 3060);

b) in altre parole, in presenza di quesiti a risposta multipla, **una volta posta la domanda non può ricondursi alla esclusiva discrezionalità tecnica dell'ente l'individuazione del contenuto coerente ed esatto della risposta**" [cfr. *ex plurimis*, TAR Lazio, sez. terza-quater, n. 7392/2018; TAR Lazio, sez. terza-quater, n. 7095/2018; TAR Lazio, sez. terza-quater, n. 5288/2018] (Consiglio di Stato, sentenza 5 gennaio 2021 n. 158).

Alla luce di ciò il punteggio attribuito al ricorrente rispetto al quesito n. 31 deve essere riparametrato da -0,15 a + 0,65.

Conseguentemente, al ricorrente spetta un punteggio complessivo di 23,8 punti, in luogo dei 23,15 punti a lui erroneamente assegnati.

Successivamente, con D.D.G. n. 5109 del 29.11.2022, l'Amministrazione resistente ha modificato le valutazioni impugnate con ricorso principale con l'intento di sanare gli evidenti vizi di legittimità della procedura.

Sebbene la nuova graduatoria riconoscesse all'odierno richiedente il punteggio corretto (23,8), la stessa è stata inficiata da nuovi profili di illegittimità in quanto:

- ha inteso rimediare all'erronea valutazione delle risposte alla domanda n. 31 attribuendo il punteggio di 0,5 a tutti i candidati (e non, invece, soltanto a quelli che avevano segnato la risposta corretta);
- ha applicato una clausola del bando di concorso in modo illegittimo, attribuendo ai laureati in possesso di laurea triennale e magistrale un punteggio superiore ai laureati con laurea magistrale a ciclo unico.

Per tali ragioni il ricorrente ha proposto diversi ricorsi per motivi aggiunti, rilevando altresì che, a meno di una revisione complessiva dell'esito delle prove scritte in autotutela da parte dell'amministrazione (invero doverosa), gli commessi finirebbero per condizionare l'intera procedura, avvantaggiando

irragionevolmente tutti quei candidati che hanno fornito una risposta palesemente errata, ottenendo un punteggio positivo, nonché i possessori di lauree 3+2.

TANTO PREMESSO SI AVVISA CHE

La presente pubblicazione viene effettuata **in esecuzione all'Ordinanza del T.A.R. Sicilia – Sez. II n. 02064/2023**, resa nel giudizio iscritto al numero di ruolo generale **01216/2022 in data 21.06.2023.**, che ha autorizzato la notifica per pubblici proclami al fine di consentire la conoscenza legale del ricorso da parte dei controinteressati.

In ottemperanza all'Ordinanza sopraindicata, si riportano anche i **nominativi** dei controinteressati in precedenza individuati: Fichera Antonino, Balsamo Aurelio, Campanile Antonio e Briganti Flavia.

Palermo, 07.06.2023

Avv. Francesco Stallone

Avv. Filippo Ficano

Avv. Filippo Gallina

Avv. Manfredi Matassa

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER LA SICILIA – PALERMO

RICORSO

del sig. Salvatore Cangemi, nato a Palermo il 6 dicembre 1990 (C.F. CNG-SVT90T06G273Z) e residente in via Per Pietra Longa n. 29 Alcamo (TP), rappresentato e assistito giusta procura in calce al presente atto, dagli avv.ti Francesco Stallone (C.F. STLFNC66C02G273O; fax: 091.6251857; pec: francesco.stallone@legalmail.it), Filippo Ficano (C.F. FCNFPP88C01G273L; fax n. 0916251857; pec. filippoficano@legalmail.it) e Filippo Gallina (ed F. GLLFPP89H07G273K; fax n. 0916251857; pec: filippogallina@legalmail.it) ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Palermo, Via Nunzio Morello, 40.

CONTRO

- l'Assessorato della Regione Siciliana delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica in persona dell'Assessore pro tempore

E NEI CONFRONTI

- Formez PA - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A. in persona del rappresentante legale pro tempore

PER L'ANNULLAMENTO

- dell'esito della prova scritta pubblicato in data 6 giugno 2022 sul portale <http://riqualificazione.formez.it>, nella parte in cui all'odierno ricorrente sono stati attribuiti 23,15 punti in luogo di 23,8 punti;

- dell'elenco degli idonei pubblicato in data 6 giugno 2022 nel sito <http://riqualificazione.formez.it> e nel portale della Regione Siciliana - Dipartimento regionale della Funzione pubblica e del personale alla URL: <https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/assessorato-autonomie-locali-funzione-pubblica/dipartimento-funzione-pubblica-personale>, nella parte in cui l'odierno ricorrente è stato inserito con un punteggio di 23,15 in luogo di 23,8;

- di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o conseguente rispetto ai provvedimenti impugnati, anche se non conosciuti, con riserva di proporre successivi motivi aggiunti;

- di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale a quelli sopra elencati ed in ogni caso lesivo dell'interesse del ricorrente alla corretta valutazione e partecipazione alla suddetta procedura concorsuale;

FATTO

Con bando pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale Della Regione Siciliana - serie speciale concorsi ed esami - n. 18 del 29 dicembre 2021 (D.D.G., n. 5040 del 23.12.2021, poi emendato con D.D.G. n. 5245 del 29/12/2021), nonché sul sito <http://riqualificazione.formez.it/>, sul sistema «Step-One 2019 ed in formato integrale sul sito web istituzionale dell'Amministrazione regionale siciliana - alla URL <https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/assessorato-autonomie-locali-funzione-pubblica/dipartimento-funzione-pubblica-personale>, l'Assessorato Per la Regione Siciliana delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica - Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale - ha bandito il concorso pubblico per l'assunzione di 487 unità di personale a tempo pieno e indeterminato categoria C, per il potenziamento dei Centri per l'Impiego della Sicilia.

La suddetta procedura è stata articolata in due fasi consistenti in una prova scritta (valutabile con un punteggio massimo di 30) e, con esclusivo riferimento ai candidati risultati idonei, nella valutazione dei titoli (valutabile con un punteggio massimo di 10).

Nei giorni 9-10-11-12-13-16 maggio 2022 si è svolta la prima fase concorsuale consistente in un test di 60 domande a risposta multipla.

L'odierno ricorrente ha partecipato alla procedura per il Profilo CPI-OML - Operatore mercato del Lavoro ed ha superato la prova scritta sostenuta il giorno 9 maggio 2022, riportando il punteggio di 23,15. Tuttavia, la suddetta valutazione è chiaramente viziata da un macroscopico errore di correzione commesso dalla Commissione, che ha errato nell'individuare la risposta corretta al quesito n. 31.

I provvedimenti sopra indicati sono, dunque, illegittimi e meritano di essere riformati in parte qua per i seguenti motivi in

DIRITTO

I. ILLEGITTIMITÀ DELLA RISPOSTA ATTRIBUITA AL QUESITO N. 31. ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ E IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. MANIFESTO TRAVISAMENTO DEI FATTI.

Come poc'anzi premesso, l'odierno ricorrente ha sostenuto utilmente la prova scritta riportando il punteggio di 23,15.

La prova in questione consisteva in un test di 60 domande a risposta multipla inerenti ad:

- elementi di diritto del lavoro e della legislazione sociale;
- elementi di diritto amministrativo e di diritto pubblico, con particolare riferimento al procedimento amministrativo (L. 241/90 e s.m.i.; legge regionale 7/2019 e s.m.i.) e alla disciplina del pubblico impiego (D. Lgs.165/2001 e s.m.i; Legge regionale 10/2000 e s.m.i);
- elementi della legislazione statale e regionale in materia di servizi al lavoro, in particolare D. Lgs.150/2015 e D. L. 4/2019 convertito in Legge n. 26 del 30 marzo 2019; normativa nazionale e regionale relativa all'inserimento lavorativo delle persone con disabilità con particolare riferimento alla L.68/99;
- elementi sulla legislazione europea in materia di fondi strutturali e sulla programmazione regionale in materia di servizi al lavoro e politiche attive a valere sul FSE.

Il bando prevedeva che sarebbe stato assegnato un punteggio di:

- + 0,50 in caso di risposta esatta;
- 0 in caso di mancata risposta;
- - 0,15 in caso di risposta errata.

Tuttavia, l'esito della prova del sig. Cangemi è stato compromesso dal macroscopico errore commesso dalla commissione in sede di valutazione del quesito n. 31.

Quest'ultimo era così formulato:

Ai sensi dell'art 42 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, comma 2, nel caso di malattia per Covid-19 contratta in occasione di lavoro, il lavoratore ha diritto alla tutela:?"

- ANPAL.
- INAIL.

• INPS.

Il ricorrente ha barrato come soluzione la seguente risposta: INAIL, che la Commissione ha però ritenuto erronea, indicando come soluzione corretta la seguente: INPS.

Per tale ragione al ricorrente è stato attribuito il punteggio negativo di meno 0,15 rispetto alla predetta domanda.

È tuttavia palese che la soluzione al quesito individuata dall'amministrazione sia oggettivamente errata.

Com'è noto, il comma 2 dell'art 42 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, prevede testualmente che nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all'INAIL che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell'infortunato. Le prestazioni INAIL nei casi accertati di infezioni da coronavirus in occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell'infortunato con la conseguente astensione dal lavoro

È chiaro, dunque, che la risposta esatta al quesito n. 31 fosse quella barrata dal ricorrente, che ha correttamente indicato l'INAIL come soggetto responsabile di garantire la tutela al lavoratore in caso di malattia da coronavirus (SARS- CoV-2), contratta in occasione di lavoro.

La soluzione individuata come corretta dall'amministrazione è invece manifestamente sbagliata e ciò è riscontrabile ab externo e ictu oculi.

È peraltro quasi superfluo sottolineare che nel caso di specie, come recentemente confermato da giurisprudenza consolidata, non è configurabile alcuna discrezionalità in ordine alla valutazione delle risposte date alle singole domande, perché ogni quiz a risposta multipla deve prevedere con certezza una risposta univocamente esatta per evitare una valutazione dei candidati in violazione del principio della par condicio desumibile dall'art. 97 Cost. (Cons. Stato, sez. V, 17 giugno 2015, n. 3060); b) in altre parole, in presenza di quesiti a risposta multipla, una volta posta la domanda non può ricondursi alla esclusiva discrezionalità tecnica dell'ente l'individuazione del contenuto coerente ed esatto della risposta” [cfr. ex plurimis, TAR Lazio, sez. terza-

quater, n. 7392/2018; TAR Lazio, sez. terza- quater, n. 7095/2018; TAR Lazio, sez. terza-quater, n. 5288/2018] (Consiglio di Stato, sentenza 5 gennaio 2021 n. 158).

Alla luce di ciò il punteggio attribuito al ricorrente rispetto al quesito n. 31 deve essere riparametrato da -0,15 a + 0,65.

Conseguentemente, al ricorrente spetta un punteggio complessivo di 23,8 punti, in luogo dei 23,15 punti a lui erroneamente assegnati.

Va peraltro sottolineato fin d'ora che, a meno di una revisione complessiva dell'esito delle prove scritte in autotutela da parte dell'amministrazione (che sarebbe invero doverosa), l'errore commesso rispetto al quesito n.31 sta al momento condizionando l'intera procedura, avvantaggiando irragionevolmente tutti quei candidati che hanno fornito una risposta palesemente errata, ottenendo un punteggio positivo.

Alla luce di ciò si fa riserva fin d'ora d'impugnare successivamente la graduatoria finale ove a sua volta viziata sotto tale profilo.

ISTANZA PER L'AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Premettendo allo stato non è stata ancora redatta la graduatoria finale e che pertanto è impossibile individuare con certezza alcun controinteressato, per un prudente tuziorismo difensivo, dal momento che l'elenco degli idonei non riportava i dati sensibili dei candidati, l'odierno ricorrente ha richiesto con istanza di accesso agli atti il luogo di nascita e l'indirizzo degli stessi, ma la stessa non è stata ancora esitata. Pertanto, nell'ipotesi in cui codesto Collegio ravvisi la presenza di soggetti controinteressati, si chiede di essere autorizzati alla notifica per pubblici proclami ai fini dell'integrazione del contraddittorio.

Tutto ciò premesso

VOGLIA L'ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA SICILIA - PALERMO

L'accoglimento del presente ricorso, con l'annullamento di tutti gli atti impugnati e con conseguente attribuzione del punteggio richiesto e condanna dell'amministrazione a porre in essere tutti gli atti consequenziali.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.

Si dichiara che il contributo unificato per il presente giudizio è pari ad € 325,00

Salvo ogni altro diritto.

Palermo, 8 luglio 2022

avv. Francesco Stallone

avv. Filippo Ficano

avv. Filippo Gallina

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA – PALERMO

R.G.N. 1216/2022

RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI N. 1

del sig. Salvatore Cangemi, nato a Palermo il 6 dicembre 1990 (C.F. CNG SVT90T06G273Z) e residente in via Per Pietra Longa n. 29 Alcamo (TP), rappresentato e assistito giusta procura in calce al presente atto, dagli avv.ti Francesco Stallone (C.F. STLFNC66C02G273O; fax: 091.6251857; pec: francesco.stallone@legalmail.it), Filippo Ficano (C.F. FCNFPP88C01G273L; fax n. 0916251857; pec. filippoficano@legalmail.it), Filippo Gallina (C.F. GLLFPP89H07G273K; fax n. 0916251857; pec. filippogallina@legalmail.it) e Manfredi Matassa (C.F. MTSMFR95E05G273I; fax n. 0916251857; pec: manfredi.matassa@pec.it) ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Palermo, Via Nunzio Morello, 40.

CONTRO

- l'Assessorato della Regione Siciliana delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica in persona dell'Assessore pro tempore

E NEI CONFRONTI

- di Formez PA Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A. in persona del rappresentante legale pro tempore

PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE CON IL RICORSO ORIGINARIO

- dell'esito della prova scritta pubblicato in data 6 giugno 2022 sul portale <http://riqualificazione.formez.it>, nella parte in cui all'odierno ricorrente sono stati attribuiti 23,15 punti in luogo di 23,8 punti;
- dell'elenco degli idonei pubblicato in data 6 giugno 2022 nel sito <http://riqualificazione.formez.it> e nel portale della Regione Siciliana - Dipartimento regionale della Funzione pubblica e del personale alla URL: <https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/assessorato-autonomie-locali-funzione-pubblica/dipartimento-funzione-pubblica-personale> nella parte in cui l'odierno ricorrente è stato inserito con un punteggio di 23,15 in luogo di 23,8;
- di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o conseguente rispetto ai provvedimenti impugnati, anche se non conosciuti, con riserva di proporre successivi

motivi aggiunti;

- di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale a quelli sopra elencati ed in ogni caso lesivo dell'interesse del ricorrente alla corretta valutazione e partecipazione alla suddetta procedura concorsuale;

E CON I PRESENTI MOTIVI AGGIUNTI

- del D.D.G. n. 5109 del 29 novembre 2022 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale dell'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica con cui è stata approvata la graduatoria di merito del concorso pubblico originariamente indetto con D.D.G. n. 5040 del 23 dicembre 2021, per la copertura di n. 311 unità di personale a tempo pieno e indeterminato per il potenziamento dei Centri per l'Impiego della Sicilia.

- Ove esistenti, degli atti, documenti o verbali, al momento non conosciuti, relativi alla decisione di attribuire 0.5 a tutti i candidati indipendentemente dalla risposta fornita al quesito n. 31;

- Ove esistenti, degli atti, documenti o verbali, al momento non conosciuti, relativi alla decisione di attribuire 0.5 a tutti i candidati indipendentemente dalla risposta fornita al quesito n. 44, escludendo coloro che non avevano risposto al quesito.

Si premette in

FATTO

Con bando pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale Della Regione Siciliana - serie speciale concorsi ed esami - n. 18 del 29 dicembre 2021 (D.D.G., n. 5040 del 23.12.2021, poi emendato con D.D.G. n. 5245 del 29/12/2021), la Regione Siciliana delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica - Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale - ha bandito il concorso pubblico per l'assunzione di 487 unità di personale a tempo pieno e indeterminato categoria C, per il potenziamento dei Centri per l'Impiego della Sicilia.

La suddetta procedura è stata articolata in due fasi consistenti in una prova scritta (valutabile con un punteggio massimo di 30) e, con esclusivo riferimento ai candidati risultati idonei, nella valutazione dei titoli (valutabile con un punteggio massimo di 10).

Nei giorni 9-10-11-12-13-16 maggio 2022 si è svolta la prima fase concorsuale consistente in un test di 60 domande a risposta multipla. L'odierno ricorrente ha

partecipato alla procedura per il Profilo CPI-OML - Operatore mercato del Lavoro ed ha superato la prova scritta sostenuta il giorno 9 maggio 2022, riportando il punteggio di 23,15.

La suddetta valutazione è risultata viziata da un macroscopico errore di correzione commesso dalla Commissione. Segnatamente, sebbene l'odierno ricorrente avesse individuato la risposta corretta (INAIL) al quesito n. 31 – formulato nei seguenti termini: «ai sensi dell'art 42 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, comma 2, nel caso di malattia per Covid-19 contratta in occasione di lavoro, il lavoratore ha diritto alla tutela:?» – l'Amministrazione ha erroneamente ritenuto corretta un'altra risposta tra quelle indicate (INPS). Conseguentemente, invece di attribuire al ricorrente il punteggio di 0,50, l'Amministrazione gli ha attribuito un punteggio negativo di 0,15. Trattandosi di un errore di palmare evidenza, il 7 agosto 2022 il Sig. Cangemi ha impugnato dinanzi a Codesto Ecc.mo TAR (R.G.N. 1216/2022) gli atti di approvazione dell'esito della prova scritta e dell'elenco degli idonei pubblicati il 6 giugno 2022, nonché ogni atto consequenziale e presupposto.

Nelle more del giudizio instaurato, il Consiglio di Giustizia Amministrativa (C.G.A.R.S., Sez. Giur., 21 novembre 2022, n. 457) non solo ha avuto modo di esprimersi in sede cautelare sulla medesima questione sollevata dall'odierno ricorrente, affermando che «la risposta del candidato sembrerebbe corretta, come sembrerebbe evincersi ictu oculi dall'art. 42, c.2, dl n. 18/2020 (conv. mod. l. l. n. 27/2020), sicché in luogo di - 0,15 andava assegnato il punteggio di + 0,50», ma ha anche chiarito come un'ulteriore domanda (quesito 44) facesse riferimento a norma da tempo non più esistente (art. 8, c.1, d.lgs. n. 151/2015 che ha espressamente abrogato l'art. 9, c.5, l. n. 68/1999).

Su tali premesse, nel formulare la graduatoria di merito del concorso pubblico in oggetto con D.D.G. n. 5109 del 29.11.2022, l'Amministrazione resistente ha modificato le valutazioni impugate con ricorso principale con l'intento di sanare gli evidenti vizi di legittimità della procedura.

Sebbene la nuova graduatoria riconosca all'odierno richiedente il punteggio corretto (23,8), la stessa è da ritenere inficiata da nuovi profili di illegittimità in quanto:

- ha inteso rimediare all'erronea valutazione delle risposte alla domanda n. 31 attribuendo il punteggio di 0,5 a tutti i candidati (e non, invece, soltanto a quelli che

avevano segnato la risposta corretta);

- ha attribuito 0,5 punti a tutti i candidati che avevano risposto alla domanda n.44 (mal formulata, in quanto basata su una disposizione di legge non più in vigore), ma non a coloro che non avevano risposto al quesito;
- ha applicato una clausola del bando di concorso in modo illegittimo, attribuendo ai laureati in possesso di laurea triennale e magistrale un punteggio superiore ai laureati con laurea magistrale a ciclo unico.

Tale graduatoria, unitamente a tutti gli eventuali atti impugnati e gli ulteriori atti presupposti e consequenziali ancora non conosciuti (di cui si attende di ottenere copia a seguito di istanza di accesso presentata in data 10.01.2023), deve considerarsi illegittima per i seguenti motivi in

DIRITTO

a) Premessa

Prima di entrare nel merito delle diverse questioni in diritto che saranno di seguito approfondite, si ritiene opportuno ricostruire il percorso che ha condotto l'Amministrazione resistente ad annullare in autotutela gli atti impugnati con il ricorso principale e ad elaborare una graduatoria sulla base di valutazioni differenti rispetto a quelle riportate dagli atti di gara.

A fronte dei molteplici ricorsi proposti dai candidati con l'intento di far annullare le illegittime valutazioni delle prove scritte e dei titoli in relazione alla procedura de qua, in data 21 novembre 2022 il C.G.A.R.S è intervenuto in sede cautelare ritenendo sussistente il fumus boni juris in relazione ai profili di illegittimità ricollegati a due quesiti.

In relazione al primo quesito (n. 31), il C.G.A.R.S. ha ritenuto corretta la risposta (INAIL) sbarrata dal candidato in luogo di quella individuata dall'Amministrazione, chiarendo che «riguardo al quesito [...], la risposta del candidato sembrerebbe corretta, come sembrerebbe evincersi ictu oculi dall'art. 42, c.2, dl n. 18/2020 (conv. mod. l. l. n. 27/2020), sicché in luogo di -0,15 andava assegnato il punteggio di + 0,50».

In relazione al secondo questo (n. 44) è stato ritenuto che lo stesso fosse ugualmente viziato ma per ragioni differenti.

Nello specifico è stato osservato che «riguardo al quesito [...] la relativa formulazione faceva riferimento a norma da tempo non più esistente, come si ricava dall'art. 8, c.1,

d.lgs. n. 151/2015 che ha espressamente abrogato l'art. 9, c.5, l. n. 68/1999, con un inevitabile fumus di portata travicante del medesimo in contrasto con consolidati principi giurisprudenziali [...]».

Pochi giorni dopo il deposito della richiamata pronuncia cautelare, il 29 novembre, l'Amministrazione resistente ha pubblicato la graduatoria relativa alla procedura concorsuale oggetto degli interventi.

Se da un lato l'Assessorato ha preso atto dei profili di illegittimità della procedura valutativa, dall'altro ha tuttavia provato a porre rimedio a tali vizi in modo sicuramente non corretto.

Invero, lungi dal considerare i differenti profili di illegittimità dei quesiti messi in luce dal Consiglio di Giustizia, l'Amministrazione resistente si è limitata a modificare le valutazioni dei candidati in modo da attribuire a tutti i partecipanti alla procedura che avessero fornito una risposta ai due quesiti in oggetto un punteggio di 0.5 punti. In altri termini, le risposte sono state considerate "sempre corrette", ma solo a condizione che fosse stata sbarrata una qualsiasi risposta (circostanza, quest'ultima, già di per sé manifestamente illogica).

Ciò nondimeno, per realizzare il suo intento di *reductio ad legitimitatem* della procedura concorsuale, l'Assessorato avrebbe dovuto anzitutto soffermarsi sulla chiara distinzione tra:

a) un quesito ben formulato, con una sola risposta corretta ma erroneamente valutato dalla commissione (come nel caso del quesito n. 31, in cui si è in presenza di una risposta corretta univoca individuata dal ricorrente – INAIL – ma erroneamente valutata dall'Amministrazione).

b) un quesito mal formulato, in quanto errato e/o poco chiaro, con più risposte o con nessuna corretta (come nel caso del quesito n. 44, in cui non esiste una risposta corretta in quanto la domanda non teneva in considerazione dell'abrogazione del testo di legge utilizzato);

Tale distinzione, che – all'evidenza – sembra essere stata ignorata dall'odierna resistente, assume in realtà un rilievo di assoluta centralità nella controversia in esame.

In relazione al quesito n.31, essendovi una risposta evidentemente corretta (INAIL), l'amministrazione avrebbe dovuto limitarsi a ricalcolare la graduatoria assegnando:

- + 0,5 punti ai candidati che avevano indicato tale risposta attribuendo;
- 0 pt. ai candidati che non avevano fornito alcuna risposta
- - 0,15 a coloro che avevano barrato una delle altre risposte.

Nel caso del quesito n. 44, invece, l'Amministrazione, trattandosi di un quesito mal formulato, l'amministrazione avrebbe dovuto invalidare la domanda non attribuendo alcun punto a tutti i candidati, o in alternativa, valutare attribuire un punteggio positivo a tutti i partecipanti indipendentemente dalla circostanza che avessero sbarrato o meno una risposta.

Fatte tali premesse è possibile adesso soffermarsi

b) Sul merito

**I. ILLEGITTIMITÀ DELLA RISPOSTA ATTRIBUITA AL QUESITO N. 31;
VIOLAZIONE DELLA LEX SPECIALIS E DELLA PAR CONDICIO CONCORSUALE;
VIOLAZIONE DELL'ART. 6 L. 241/1990 PER DIFETTO E INCOMPLETEZZA DI
ISTRUTTORIA; ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ E IRRAGIONEVOLEZZA
MANIFESTA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO
E MANIFESTO TRAVISAMENTO DEI FATTI;**

Con riferimento al quesito n. 31, risulta evidente come tale domanda presentasse una risposta chiara e precisa (individuata correttamente dal candidato), ma che la stessa sia stata valutata erroneamente dall'Amministrazione resistente.

Come già evidenziato nel ricorso principale, la soluzione al quesito n. 31 è ricavabile dalla semplice lettura dell'art. 42, comma 2, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, il quale ha previsto testualmente che «nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS-CoV-2) in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all'INAIL che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell'infortunato. Le prestazioni INAIL nei casi accertati di infezioni da coronavirus in occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell'infortunato con la conseguente astensione dal lavoro».

Dunque, tra le tre possibili risposte (ANPAL, INAIL E INPS), non è revocabile in dubbio che la risposta esatta fosse quella barrata dal ricorrente, che ha correttamente indicato l'INAIL come soggetto responsabile di garantire la tutela al lavoratore in caso di malattia da coronavirus (SARS-CoV-2), e non quella dell'Amministrazione (INPS).

In tale contesto – in presenza di un quesito ben formulato e con una sola risposta corretta – per rimuovere gli evidenti profili di illegittimità della procedura de qua l'Amministrazione avrebbe dovuto ricalcolare la graduatoria in modo da assegnare:

- 0,5 pt. ai candidati che hanno indicato la risposta corretta (INAIL).
- meno 0,15 pt. ai candidati che hanno indicato una risposta errata (ANPAL O INPS)
- 0 pt. ai candidati che non hanno fornito alcuna risposta.

Per converso, nella graduatoria finale, l'Assessorato ha inspiegabilmente ed irragionevolmente deciso di valutare le risposte fornite dai candidati in relazione al quesito in oggetto come "sempre corrette".

In questo modo, ed è questo il dato che maggiormente rileva, l'errore in sede di valutazione dell'Amministrazione si è tradotto in un'attribuzione di punti aggiuntivi ad esclusivo vantaggio dei candidati che hanno fornito una risposta errata al quesito, svantaggiando chi (come l'odierno ricorrente) invece aveva individuato l'unica risposta corretta durante la prova.

In tale contesto, l'attribuzione dei punti delle prove scritte è sfuggita dai rigidi binari tracciati dalla *lex specialis*, sfociando in una valutazione del tutto arbitraria dell'Amministrazione.

Pertanto, gli atti impugnati non devono ritenersi esclusivamente viziati da eccesso di potere per illogicità e irragionevolezza manifesta derivante da un'omessa o incompleta istruttoria (e ciò basterebbe per sancirne la loro illegittimità), ma devono ritenersi anche in contrasto con le previsioni della *lex specialis* e con il più ampio principio della par condicio concorsuale.

II. ILLEGITTIMITÀ DEL PUNTEGGIO ATTRIBUITO IN RELAZIONE AL QUESITO N. 44; VIOLAZIONE DELLA LEX SPECIALIS E DELLA PAR CONDICIO CONCORSUALE; DIFETTO E INCOMPLETEZZA DI ISTRUTTORIA; ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ E IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO E MANIFESTO TRAVISAMENTO DEI FATTI;

Considerazioni opposte devono essere mosse con riferimento al quesito n. 44, con cui è stato richiesto ai candidati di fornire una risposta sulla base di una disposizione non più in vigore da più di sette anni (il riferimento è all'art. 8, c. 1, d.lgs. n. 151/2015 che ha

espressamente abrogato l'art. 9, c. 5, l. n. 68/1999).

Il caso di specie non può che essere ricondotto nell'alveo dei quesiti mal formulati indicato nel punto a) in premessa: in presenza di un parametro legislativo non più in vigore è impossibile individuare una risposta corretta rispetto a un'altra, ma tutte le possibili risposte al quesito indicate dal testo devono ritenersi erranee in eguale misura.

Situazione quest'ultima, pacificamente messa a fuoco dalla giurisprudenza amministrativa, la quale ha già avuto modo di chiarire che «ove la prova sia articolata su risposte multiple, corre l'obbligo per l'Amministrazione di una formulazione chiara, non incompleta né ambigua della domanda, che a sua volta deve contemplare una sola risposta "indubitabilmente esatta"» (Cons. Stato, sez. III, n. 6756/2022).

In tale contesto, se da un lato l'Amministrazione ha correttamente deciso di attribuire un punteggio ai candidati in modo generalizzato (0,5 pt. ai candidati che avessero sbarrato una qualsiasi domanda), risulta manifestamente illogica, irragionevole e arbitraria la decisione di escludere da tale attribuzione generalizzata di punti coloro che – trovandosi di fronte una domanda priva di una risposta corretta – avevano deciso di non sbarrare nessuna tra le risposte indicate.

In tale situazione rientra il caso specifico del Dott. Cangemi, il quale pur visualizzando che le risposte al quesito n. 44 fossero valutate come "sempre corrette" non ha ricevuto alcun punto nella valutazione del punteggio.

Nella situazione prospettata, dunque, l'Amministrazione ha inspiegabilmente deciso di conferire punti solo a chi aveva barrato una delle risposte riportate nella prova (da considerare tutte errate), e non invece a coloro i quali avevano deciso di non sbarrare il quesito per non incorrere nella penalità di 0,15 pt (risultando oggettivamente impossibile individuare la risposta corretta).

In conclusione, con riferimento al caso di specie, l'Assessorato avrebbe dunque dovuto riconoscere a tutti i candidati il punteggio di 0,5 indipendentemente dallo sbarramento di una risposta o meno, o, in alternativa, non riconoscere punti a nessuno dei partecipanti alla procedura.

Tuttavia, anche con riferimento a questo profilo, l'Amministrazione ha attribuito i punteggi in modo illogico e arbitrario, determinando un irragionevole disparità di trattamento tra i candidati.

III. ILLEGITTIMITÀ DELL'ART. 7, A.1), DEL BANDO DI CONCORSO PER VIOLAZIONE DEL D.P.R. N. 487/1994, VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PARCONDICIO, ECCESSO DI POTERE PER ERRATA VALUTAZIONE DEI PRESUPPOSTI, MANIFESTO TRAVISAMENTO DEI FATTI, IRRAGIONEVOLEZZA E ILLOGICITÀ; INGIUSTIZIA MANIFESTA.

Oltre agli evidenti vizi fin qui analizzati relativi alla valutazione delle prove scritte, sussistono gravi profili di illegittimità anche in relazione alla valutazione dei titoli di studio.

In questo caso, v'è stata un'illegittima applicazione di una clausola della *lex specialis*.

Si fa riferimento, in particolare, all'art. 7, lett. a.1, del bando, che ha previsto l'attribuzione di:

- 1,00 punto per ogni laurea (L);
- 1,50 punti per ogni diploma di laurea (DL), laurea specialistica (LS) o magistrale (LM).

Come risulta evidente, interpretare la suddetta clausola nel senso di attribuire 1,00 punto per la laurea triennale e, in aggiunta, 1,50 punti per ogni diploma di laurea (vecchio ordinamento), laurea specialistica (vecchio ordinamento) e laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, significa creare un'ingiustificabile e illogica disparità di trattamento tra i candidati che hanno conseguito la laurea magistrale a ciclo unico – come l'odierno ricorrente – e quelli che hanno conseguito una laurea magistrale a seguito di una laurea triennale (laurea 3 + 2).

Così facendo, infatti, si riconosce ai candidati in possesso di una magistrale a ciclo unico esclusivamente 1,5 punti, mentre ai “laureati 3 + 2” un punteggio di 2,5.

Sul punto la giurisprudenza amministrativa, ha sottolineato che «nessun dubbio può sussistere in merito al fatto che il diploma di laurea vecchio ordinamento/la laurea magistrale (articolato su un percorso di studi quadriennale/quinquennale a ciclo unico) costituisca un titolo di studio superiore rispetto a quello utile alla semplice ammissione al concorso, rappresentato dalla laurea triennale. Ove tale superiore titolo non fosse valutabile quale titolo aggiuntivo, si genererebbe un'illogica e irragionevole disparità di trattamento tra candidati che hanno conseguito titoli di cultura manifestamente diversi tra loro e che si pongono a conclusione di percorsi di studi altrettanto diversi per livello di eterogeneità degli insegnamenti seguiti, degli esami

sostenuti e delle esperienze accademiche maturate» (Tar Lazio, Roma, sez. III ter, 7 dicembre 2021 n. 12613; Tar Lazio, Roma, 19 maggio 2022 n. 6512; Tar Lazio, Roma, sez. III ter, 10 maggio 2022 n. 5829).

Dunque, sulla base di quanto a più riprese statuito dalla giurisprudenza e imposto da canoni di ragionevolezza dell'azione amministrativa, per evitare di attribuire valutazioni notevolmente diverse in riferimento a percorsi di studio di eguale durata, l'Amministrazione avrebbe dovuto applicare la clausola in oggetto in modo da ritenere assorbite la valutazione delle lauree triennali all'interno di quella relativa ai diplomi di laurea, lauree specialistiche e magistrali.

In altri termini, i soggetti in possesso di laurea triennale che avessero successivamente ottenuto anche la laurea specialistica (3+2), avrebbero dovuto ottenere unicamente il punteggio di 1,50, relativo a tale ultimo titolo e non invece 2 diversi punteggi, trattandosi di un unico percorso di studi universitario.

Del resto, la laurea specialistica «costituisce la prosecuzione di un percorso di una laurea che ha nella laurea triennale un precedente ineludibile» (Tar Calabria, Catanzaro, sez. II, 23 dicembre 2021 n. 2340).

IV. SUL PERICULUM

Quanto al periculum in mora, il ricorso alla tutela cautelare risulta necessario per scongiurare il verificarsi di un pregiudizio grave ed irreparabile per l'odierno ricorrente, che verrebbe privato della possibilità di essere tempestivamente assunto a tempo indeterminato.

In tal senso, in un'ottica di contemperamento degli interessi in gioco, si rileva che tale sospensione risulta utile anche nell'interesse della p.a. di evitare che si consolidino gli effetti di una graduatoria illegittima attraverso l'instaurazione di rapporti di lavoro che sarebbero a loro volta illegittimi, con rilevanti conseguenze risarcitorie ed erariali.

ISTANZA PER L'AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

L'odierno ricorrente è ancora in attesa della risposta dell'Amministrazione resistente alla propria istanza di accesso del 10.01.2023, con cui ha richiesto di ottenere i dati dei candidati collocati in graduatoria tra la posizione n. 241 (28,45 pt. complessivi) e la posizione n. 530 (26,30 pt. complessivi) a cui verrebbe attribuito un punteggio inferiore all'odierno ricorrente a seguito della reductio ad legitimitatem della procedura in oggetto, si chiede di essere autorizzati alla notifica per pubblici proclami

ai fini dell'integrazione del contraddittorio.

Tutto ciò premesso, si chiede che

**VOGLIA L'ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA
SICILIA – PALERMO**

In via cautelare:

- Disporre la sospensione dei provvedimenti impugnati.
- Nel merito:
 - Annullare in parte qua la graduatoria di merito approvata con del D.D.G. n. 5109 del 29 novembre 2022 dell'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica;
 - ove necessario dichiarare illegittimo il bando pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 18 del 29 dicembre 2021 (D.D.G., n. 5040 del 23.12.2021, poi emendato con D.D.G. n. 5245 del 29/12/2021) nella parte in cui all'art. 7, a.1, fosse interpretato nel senso di non consentire l'assorbimento del punteggio della laurea triennale (L) in quello relativo al diploma di Laurea (DL) laurea specialistica (LS) o laurea magistrale (LM).
 - Condannare l'Amministrazione all'adozione di una nuova graduatoria di merito volta ad attribuire i seguenti punteggi:
 - con riferimento al quesito n. 31: 0,5 pt. ai candidati che hanno indicato correttamente la risposta "INPS"; - 0, 15 ai candidati che hanno indicato una risposta errata (ANPAL O INPS); 0 pt. ai candidati che non hanno fornito alcuna risposta.
 - con riferimento al quesito n. 44: 0,5 pt. a tutti i candidati, indipendentemente dalla circostanza per cui sia stata sbarrata o meno una risposta; o, in alternativa, considerare il quesito nullo ai fini della procedura e non attribuire alcun punteggio;
 - con riferimento alla valutazione dei titoli: 1,5 pt. ai candidati in possesso di Diploma di Laurea, Laurea Specialistica o Magistrale e 1,00 pt. ai candidati in possesso di laurea triennale, ritenendo tuttavia assorbita nel primo parametro la valutazione dei titoli relativa alla laurea triennale.

Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.

Si dichiara che il contributo unificato per il presente giudizio è pari ad euro 325,00.

Salvo ogni altro diritto.

Palermo 16.01.2023

Avv. Francesco Stallone

Avv. Filippo Ficano

Avv. Filippo Gallina

Avv. Manfredi Matassa

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA – PALERMO

RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI N.2

R.G.N. 1216/2022

del sig. Salvatore Cangemi, nato a Palermo il 6 dicembre 1990 (C.F. CNG SVT90T06G273Z) e residente in via Per Pietra Longa n. 29 Alcamo (TP), rappresentato e assistito giusta procura in calce al presente atto dagli avv.ti Francesco Stallone (C.F. STLFNC66C02G273O; fax: 091.6251857; pec: francesco.stallone@legalmail.it), Filippo Ficano (C.F. FCNFPP88C01G273L; fax n. 0916251857; pec. filippoficano@legalmail.it), Filippo Gallina (C.F. GLLFPP89H07G273K; fax n. 0916251857; pec. filippogallina@legalmail.it) e Manfredi Matassa (C.F. MTSMFR95E05G273I; fax n. 0916251857; pec: manfredi.matassa@pec.it) ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Palermo, Via Nunzio Morello, 40.

CONTRO

- l'Assessorato della Regione Siciliana delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica in persona dell'Assessore pro tempore

E NEI CONFRONTI

- Formez PA - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle

P.A. in persona del rappresentante legale pro tempore

PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE

CON IL RICORSO ORIGINARIO

- dell'esito della prova scritta pubblicato in data 6 giugno 2022 sul portale <http://riqualificazione.formez.it>, nella parte in cui all'odierno ricorrente sono stati attribuiti 23,15 punti in luogo di 23,8 punti;

- dell'elenco degli idonei pubblicato in data 6 giugno 2022 nel sito <http://riqualificazione.formez.it> e nel portale della Regione Siciliana - Dipartimento regionale della Funzione pubblica e del personale, nella parte in cui l'odierno ricorrente è stato inserito con un punteggio di 23,15 in luogo di 23,8;

- di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o conseguente rispetto ai provvedimenti impugnati, anche se non conosciuti, con riserva di proporre successivi motivi aggiunti;

- di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale a quelli sopra

elencati ed in ogni caso lesivo dell'interesse del ricorrente alla corretta valutazione e partecipazione alla suddetta procedura concorsuale;

CON I PRIMI MOTIVI AGGIUNTI

- del D.D.G. n. 5109 del 29 novembre 2022 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale dell'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica con cui è stata approvata la graduatoria di merito del concorso pubblico emanato con D.D.G. n. 5040 del 23 dicembre 2021, rettificato con D.D.G. 5245 del 29 dicembre 2021 e modificato con D.D.G. n. 118 del 21 gennaio 2022 per la copertura di n. 311 unità di personale a tempo pieno e indeterminato per il potenziamento dei Centri per l'Impiego della Sicilia;
- ove esistenti, degli atti, documenti o verbali, al momento non conosciuti, relativi alla decisione di attribuire 0.5 a tutti i candidati indipendentemente dalla risposta fornita al quesito n. 31;

CON I PRESENTI MOTIVI AGGIUNTI

- del verbale n. 28 del 19 ottobre 2022 relativo alla procedura di concorso pubblico per titoli ed esami approvato con D.D.G. N. 5040 del 23 dicembre 2021 nella parte in cui la Commissione esaminatrice ha deciso di attribuire a tutti i candidati alla procedura in oggetto il punteggio di 0,50 a prescindere dalla risposta fornita in relazione ai quesiti.
- del diniego all'istanza di accesso formatosi a seguito del silenzio della pubblica amministrazione rispetto all'istanza formulata dal ricorrente in data 10 gennaio 2023.
- di qualsiasi ulteriore degli atti, documenti o verbali, al momento non conosciuto e/o conoscibile, relativo alla decisione di attribuire in relazione ai 4 quesiti ivi riportati il punteggio di 0.5 a tutti i candidati indipendentemente dalla risposta fornita;

Si premette in

FATTO

Con bando pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale Della Regione Siciliana - serie speciale concorsi ed esami - n. 18 del 29 dicembre 2021 (D.D.G., n. 5040 del 23.12.2021, poi emendato con D.D.G. n. 5245 del 29/12/2021), la Regione Siciliana delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica - Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale - ha bandito il concorso pubblico per l'assunzione di 487 unità di personale a tempo pieno e indeterminato categoria C, per il potenziamento dei Centri

per l'Impiego della Sicilia.

La suddetta procedura è stata articolata in due fasi consistenti in una prova scritta (valutabile con un punteggio massimo di 30) e, con esclusivo riferimento ai candidati risultati idonei, nella valutazione dei titoli (valutabile con un punteggio massimo di 10). Nei giorni 9-10-11-12-13-16 maggio 2022 si è svolta la prima fase concorsuale consistente in un test di 60 domande a risposta multipla. L'odierno ricorrente ha partecipato alla procedura per il Profilo CPI-OML - Operatore mercato del Lavoro ed ha superato la prova scritta sostenuta il giorno 9 maggio 2022, riportando il punteggio di 23,15.

La suddetta valutazione è risultata viziata da un macroscopico errore di correzione commesso dalla Commissione. Segnatamente, sebbene l'odierno ricorrente avesse individuato la risposta corretta (INAIL) al quesito n. 31 – formulato nei seguenti termini: «ai sensi dell'art 42 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, comma 2, nel caso di malattia per Covid-19 contratta in occasione di lavoro, il lavoratore ha diritto alla tutela:?» – l'Amministrazione ha erroneamente ritenuto corretta un'altra risposta tra quelle indicate (INPS). Conseguentemente, lungi dall'attribuire all'attuale ricorrente il punteggio di 0,50, l'Amministrazione ha attribuito un punteggio negativo di 0,15.

Trattandosi di un errore di palmare evidenza, il 7 agosto 2022 il Sig. Cangemi ha impugnato dinanzi a codesto Ecc.mo TAR gli atti di approvazione dell'esito della prova scritta pubblicato e dell'elenco degli idonei pubblicati il 6 giugno 2022, nonché ogni atto consequenziale e presupposto.

Nelle more del giudizio instaurato, il Consiglio di Giustizia Amministrativa (C.G.A.R.S., Sez. Giur., 21 novembre 2022, n. 457) non solo ha avuto modo di esprimersi in sede cautelare sulla medesima questione sollevata dall'odierno ricorrente, affermando che «la risposta del candidato sembrerebbe corretta, come sembrerebbe evincersi ictu oculi dall'art. 42, c.2, dl n. 18/2020 (conv. mod. l. l. n. 27/2020), sicché in luogo di - 0,15 andava assegnato il punteggio di + 0,50», ma ha anche chiarito come un'ulteriore domanda (quesito 44) facesse riferimento a norma da tempo non più esistente (art. 8, c.1, d.lgs. n. 151/2015 che ha espressamente abrogato l'art. 9, c.5, l. n. 68/1999).

Su tali premesse, nel formulare la graduatoria di merito del concorso pubblico in oggetto con D.D.G. n. 5109 del 29.11.2022, l'Amministrazione resistente ha modificato le valutazioni impuginate con ricorso principale con l'intento di sanare gli evidenti vizi

di legittimità della procedura. Sebbene la nuova graduatoria riconosca all'odierno richiedente il punteggio corretto (23,8), la stessa è da ritenere inficiata da nuovi profili di illegittimità in quanto:

- ha inteso rimediare all'erronea valutazione delle risposte alla domanda n. 31 attribuendo il punteggio di 0,5 a ogni candidato (e non soltanto a coloro i quali avevano segnato la risposta corretta);
- ha attribuito 0,5 punti a tutti i candidati che avevano fornito una risposta alla domanda n. 44 (mal formulata, in quanto ideata sulla base di una disposizione di legge non più in vigore), ma non a coloro che non avevano indicato una risposta;
- ha applicato una clausola del bando di concorso *ictu oculi* illegittima in modo da attribuire ai laureati in possesso di una laurea triennale e una magistrale un punteggio superiore ai laureati con laurea magistrale a ciclo unico.

Tale graduatoria, unitamente a tutti gli eventuali atti impugnati e gli ulteriori atti presupposti e consequenziali ancora non conosciuti, è stata impugnata con ricorso per motivi aggiunti depositato il 20 gennaio 2023 per violazione della *lex specialis*, della *par condicio* concorsuale ed eccesso di potere sotto più profili.

Lungi dal prendere atto dei macroscopici vizi della procedura de qua e annullare i relativi atti in autotutela, l'amministrazione resistente ha depositato in giudizio una serie di documenti tra cui il verbale – in questa sede impugnato – in cui si dà atto della decisione della Commissione esaminatrice di attribuire a tutti i candidati il punteggio di 0,50 in relazione ai 4 quesiti ivi riportati a prescindere dalla risposta fornita, sulla base della considerazione per cui «per la loro formulazione e per il contenuto delle risposte, tutti e quattro i quesiti ritenuti non validi degli otto proposti alla verifica, non permettevano ai candidati di poter formulare una risposta corretta univoca».

L'atto impugnato è anch'esso illegittimo e merita di essere annullato per i seguenti motivi in

DIRITTO

I. VIOLAZIONE DELLA LEX SPECIALIS E DELLA PAR CONDICIO CONCORSUALE; VIOLAZIONE DELL'ART. 6 L. 241/1990 PER DIFETTO E INCOMPLETEZZA DI ISTRUTTORIA; ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ E IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA; DISPARITÀ DI TRATTAMENTO EMANIFESTO TRAVISAMENTO DEI FATTI.

Il verbale in questa sede impugnato risulta illegittimo per i medesimi motivi di doglianza già approfonditi nel primo ricorso per motivi aggiunti (da intendersi qui integralmente richiamati), nella parte in cui pone sullo stesso piano «i quattro quesiti ritenuti non validi», attribuendo così il punteggio di 0,50 a tutti i candidati a prescindere dalla risposta fornita.

Ed invero, il verbale in questione è illegittimo poiché con esso vengono cristallizzati i vizi della procedura già censurati nei precedenti ricorsi, consistenti nella mancata differenziazione ai fini della determinazione del punteggio tra:

- a) un quesito mal formulato, in quanto errato e/o poco chiaro, con più risposte o con nessuna corretta (quello n. 44, in cui non esiste una risposta corretta in quanto la domanda non teneva in considerazione dell'abrogazione del testo di legge utilizzato);
- b) un quesito ben formulato, con una sola risposta corretta ma erroneamente valutato dalla commissione (quello n. 31, in cui si è in presenza di una risposta corretta univoca individuata dal ricorrente – INAIL – ma erroneamente valutata dall'Amministrazione).

Come già chiarito nel precedente ricorso per motivi aggiunti, tale chiara distinzione che – all'evidenza – sembra essere stata ignorata, assume in realtà un rilievo di assoluta centralità nella controversia in esame.

Nel primo caso, infatti, l'Amministrazione sarebbe stata chiamata a invalidare il quesito n. 44 non attribuendo nessun punto a tutti i candidati, o, in alternativa, a valutare la risposta come “sempre corretta” per tutti i partecipanti (sia che avessero sia che non avessero sbarrato una risposta).

Nel secondo caso, invece, rispetto al quesito n. 31, l'unico modo legittimo di procedere ai sensi della *lex specialis* sarebbe stato quello di ricalcolare la graduatoria in modo da assegnare + 0,5 punti unicamente ai candidati che avevano indicato la soluzione corretta (attribuendo, per converso, 0 pt. ai candidati che non avevano fornito alcuna risposta e un punteggio negativo di 0,15 a coloro che ne avevano fornito una errata).

In tale contesto, per rimuovere gli evidenti profili di illegittimità della procedura de qua, la Commissione esaminatrice avrebbe dovuto, dunque, utilizzare dei criteri differenti ai fini dell'attribuzione dei punteggi a seconda delle diverse circostanze alla base dell'invalidità dei singoli quesiti: nello specifico, occorreva distinguere i quesiti corretti ma erroneamente valutati da quelli mal formulati e/o equivoci.

Per converso, l'Assessorato ha inspiegabilmente deciso di valutare le risposte fornite ai quattro quesiti in questione come "sempre corrette", indipendentemente dalla risposta fornita (anche ove, come nel caso del quesito n. 31, non vi era alcuna incertezza e vi era una sola risposta corretta).

In questo modo, ed è questo il dato che maggiormente rileva, l'errore dell'Amministrazione in sede di valutazione si è tradotto in un'attribuzione di punti aggiuntivi ad esclusivo vantaggio dei candidati che (come il ricorrente) hanno fornito una risposta errata a quesiti in realtà ben formulati, svantaggiando chi invece aveva individuato la risposta corretta durante la prova.

Al contempo, sono stati ingiustamente penalizzati, i candidati che (come il ricorrente), a fronte di quesiti mal formulati, avevano deciso di non segnare alcuna risposta.

Pertanto, al pari della graduatoria e degli altri atti impugnati, anche il verbale in oggetto non solo deve ritenersi viziato da eccesso di potere per illogicità e irragionevolezza manifesta derivante da un'omessa o incompleta istruttoria, ma risulta anche in contrasto con le previsioni della lex specialis e con il più ampio principio della par condicio concorsuale.

II. SUL PERICULUM

Quanto al periculum in mora, permane il rischio del verificarsi di un pregiudizio grave ed irreparabile per l'odierno ricorrente, che verrebbe privato della possibilità di essere tempestivamente assunto a tempo indeterminato. In tal senso, in un'ottica di contemperamento degli interessi in gioco, si rileva che tale sospensione risulta utile anche nell'interesse della p.a. di evitare che si consolidino gli effetti di una graduatoria illegittima attraverso l'instaurazione di rapporti di lavoro che sarebbero a loro volta illegittimi, con rilevanti conseguenze risarcitorie ed erariali.

III. SULL' IMPUGNAZIONE DEL SILENZIO DINIEGO E SULLA RICHIESTA DI ACQUISIZIONE D'UFFICIO IN VIA ISTRUTTORIA DI DOCUMENTI

Su tali premesse si ritiene in ogni caso opportuno segnalare come l'amministrazione resistente si sia espressa con un silenzio diniego in relazione alla richiesta di accesso ai documenti amministrativi trasmessa in data 10 gennaio 2023 (doc. 1) volta a ottenere, tra gli altri documenti richiesti, qualsiasi atto, documento o verbale relativo alla decisione di attribuire 0.5 pt. a tutti i candidati indipendentemente dalla fornita risposta al quesito al numero 31 e 44 (indice già della stessa volontà dell'amministrazione di

sottrarsi all'onere di leale collaborazione reciproca con il cittadino, trattandosi di documenti di pronta e semplice reperibilità indispensabili per l'esercizio del diritto alla difesa).

Ebbene, risultando evidente l'assenza di qualsiasi circostanza ostativa all'ostensione dei documenti richiesti dal ricorrente, che non risultano neppure astrattamente in contrasto con le ipotesi previste dall'art. 24 l. 241/1990, nonché la sussistenza di un interesse diretto, concreto e attuale riconnesso al collegamento funzionale tra l'ostensione dei documenti e l'effettività della tutela giurisdizionale, il diniego formulato sull'istanza di accesso non può che risultare illegittimo.

Conseguentemente, si chiede a Codesto Ecc.mo Collegio di ordinare alla controparte l'esibizione dei documenti richiesti.

In ogni caso, preso atto della non conoscenza allo stato dell'arte da parte del ricorrente di una parte significativa di atti e verbali oggetto della procedura in questa sede impugnata e visto anche che il verbale in questa sede impugnato risulta oscurato per la maggior parte del suo contenuto, si rileva come ad oggi non sia ancora possibile escludere l'esistenza di ulteriori profili di illegittimità della procedura in esame.

Per tali ragioni, alternativamente rispetto alla domanda precedente, onde evitare un'eccessiva frammentazione della tutela giurisdizionale del ricorrente e una conseguente più che evitabile dilatazione della procedura concorsuale in oggetto, si chiede a Codesto Ecc.mo Collegio di acquisire d'ufficio in via istruttoria:

- qualsiasi atto, documento o verbale relativo alla decisione di attribuire 0.5 pt. a tutti i candidati indipendentemente dalla fornita risposta al quesito n. 31 (individuato così nel test del Dott. Cangemi);
- qualsiasi atto, documento o verbale relativo alla decisione di attribuire 0.5 pt. a tutti i candidati indipendentemente dalla fornita risposta al quesito n. 44 (individuato così nel test del Dott. Cangemi);
- qualsiasi atto, documento o verbale relativo alla valutazione dei seguenti titoli: Laurea Triennale, Diploma di Laurea, Laurea Specialistica o Magistrale.

ISTANZA PER L'AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Poiché l'Amministrazione resistente ha espresso silenzio diniego all'istanza di accesso del 10.01.2023, con cui il ricorrente ha richiesto di ottenere i dati dei candidati collocati in graduatoria tra la posizione n. 241 (28,45 pt. complessivi) e 13 la posizione n. 530

(26,30 pt. complessivi) a cui verrebbe attribuito un punteggio inferiore all'odierno ricorrente a seguito della reductio ad legitimitatem della procedura in oggetto, si chiede di essere autorizzati alla notifica per pubblici proclami ai fini dell'integrazione del contraddittorio.

Tutto ciò premesso

**VOGLIA CODESTO ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
DELLA SICILIA – PALERMO**

In via cautelare:

- Disporre la sospensione degli atti impugnati.

Nel merito:

- Annullare in parte qua il verbale impugnato.

Con riferimento all'illegittimo diniego sull'accesso ai documenti:

- Ordinare all'amministrazione l'esibizione dei documenti richiesti;
- In subordine, acquisire i documenti oggetto del diniego d'ufficio in via istruttoria.

Con vittoria alle spese, competenze e altri onorari di giudizio.

Si dichiara che il contributo unificato per il presente giudizio è pari ad euro 325,00.

Salvo ogni altro diritto.

Palermo 20.02.2023

Avv. Francesco Stallone

Avv. Filippo Ficano

Avv. Filippo Gallina

Avv. Manfredi Matassa

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA – PALERMO

RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI N.3

del sig. Salvatore Cangemi, nato a Palermo il 6 dicembre 1990 (C.F. CNG SVT90T06G273Z) e residente in via Per Pietra Longa n. 29 Alcamo (TP), rappresentato e assistito giusta procura in calce ai precedenti ricorsi dagli avv.ti Francesco Stallone (C.F. STLFNC66C02G273O; fax: 091.6251857; pec: francesco.stallone@legalmail.it), Filippo Ficano (C.F. FCNFPP88C01G273L; fax n. 0916251857; pec. filippoficano@legalmail.it), Filippo Gallina (C.F. GLLFPP89H07G273K; fax n. 0916251857; pec. filippogallina@legalmail.it) e Manfredi Matassa (C.F. MTSMFR95E05G273I; fax n. 0916251857; pec: manfredi.matassa@pec.it) ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Palermo, Via Nunzio Morello, 40.

CONTRO

- l'Assessorato della Regione Siciliana delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica
in persona dell'Assessore pro tempore

E NEI CONFRONTI

- Formez PA - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A. in persona del rappresentante legale pro tempore

PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE

CON IL RICORSO ORIGINARIO

- dell'esito della prova scritta pubblicato in data 6 giugno 2022 sul portale <http://riqualificazione.formez.it>, nella parte in cui all'odierno ricorrente sono stati attribuiti 23,15 punti in luogo di 23,8 punti;
- dell'elenco degli idonei pubblicato in data 6 giugno 2022 nel sito <http://riqualificazione.formez.it> e nel portale della Regione Siciliana - Dipartimento regionale della Funzione pubblica e del personale, nella parte in cui l'odierno ricorrente è stato inserito con un punteggio di 23,15 in luogo di 23,8;
- di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o conseguente rispetto ai provvedimenti impugnati, anche se non conosciuti, con riserva di proporre successivi motivi aggiunti;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale a quelli sopra

elencati ed in ogni caso lesivo dell'interesse del ricorrente alla corretta valutazione e partecipazione alla suddetta procedura concorsuale;

CON I PRIMI MOTIVI AGGIUNTI

- del D.D.G. n. 5109 del 29 novembre 2022 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale dell'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica con cui è stata approvata la graduatoria di merito del concorso pubblico emanato con D.D.G. n. 5040 del 23 dicembre 2021, rettificato con D.D.G. 5245 del 29 dicembre 2021 e modificato con D.D.G. n. 118 del 21 gennaio 2022 per la copertura di n. 311 unità di personale a tempo pieno e indeterminato per il potenziamento dei Centri per l'Impiego della Sicilia.

- Ove esistenti, degli atti, documenti o verbali, al momento non conosciuti, relativi alla decisione di attribuire 0.5 a tutti i candidati indipendentemente dalla risposta fornita al quesito n. 31;

CON I SECONDI MOTIVI AGGIUNTI

- Del verbale n. 28 del 19 ottobre 2022 relativo alla procedura di concorso pubblico per titoli ed esami approvato con D.D.G. N. 5040 del 23 dicembre 2021 nella parte in cui la Commissione esaminatrice ha deciso di attribuire a tutti i candidati alla procedura in oggetto il punteggio di 0,50 a prescindere dalla risposta fornita.

- Del diniego all'istanza di accesso formatosi a seguito del silenzio della pubblica amministrazione rispetto all'istanza formulata dal ricorrente in data 10 gennaio 2023.

- Qualsiasi ulteriore degli atti, documenti o verbali, al momento non conosciuto e/o conoscibile, relativo alla decisione di attribuire 0.5 a tutti i candidati indipendentemente dalla risposta fornita al quesito n. 31;

CON I PRESENTI MOTIVI AGGIUNTI

- Del diniego parziale all'istanza di accesso presentata dal Dott. Cangemi in data 10 gennaio 2023 conseguente alla mancata ostensione, avvenuta il 24 marzo 2023, dei documenti necessari per rendere le informazioni rilasciate intellegibili;

- Del verbale n. 28 del 19 ottobre 2022 relativo alla procedura di concorso pubblico per titoli ed esami approvato con D.D.G. N. 5040 del 23 dicembre 2021 nella parte in cui la Commissione esaminatrice ha deciso di attribuire a tutti i

candidati alla procedura in oggetto il punteggio di 0,50 a prescindere dalla risposta fornita.

Si premette in

FATTO

Con bando pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale Della Regione Siciliana - serie speciale concorsi ed esami - n. 18 del 29 dicembre 2021 (D.D.G., n. 5040 del 23.12.2021, poi emendato con D.D.G. n. 5245 del 29/12/2021), la Regione Siciliana delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica - Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale – ha bandito il concorso pubblico per l'assunzione di 487 unità di personale a tempo pieno e indeterminato categoria C, per il potenziamento dei Centri per l'Impiego della Sicilia.

La suddetta procedura è stata articolata in due fasi consistenti in una prova scritta (valutabile con un punteggio massimo di 30) e, con esclusivo riferimento ai candidati risultati idonei, nella valutazione dei titoli (valutabile con un punteggio massimo di 10). Nei giorni 9-10-11-12-13-16 maggio 2022 si è svolta la prima fase concorsuale consistente in un test di 60 domande a risposta multipla. L'odierno ricorrente ha partecipato alla procedura per il Profilo CPI-OML - Operatore mercato del Lavoro ed ha superato la prova scritta sostenuta il giorno 9 maggio 2022, riportando il punteggio di 23,15.

La suddetta valutazione è risultata viziata da un macroscopico errore di correzione commesso dalla Commissione. Segnatamente, sebbene l'odierno ricorrente avesse individuato la risposta corretta (INAIL) al quesito n. 31 – formulato nei seguenti

termini: «ai sensi dell'art 42 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, comma 2, nel caso di malattia per Covid-19 contratta in occasione di lavoro, il lavoratore ha diritto alla tutela?» – l'Amministrazione ha erroneamente ritenuto corretta un'altra risposta tra quelle indicate (INPS). Conseguentemente, lungi dall'attribuire all'attuale ricorrente il punteggio di 0,50, l'Amministrazione ha attribuito un punteggio negativo di 0,15.

Trattandosi di un errore di palese evidenza, il 7 agosto 2022 il Sig. Cangemi ha impugnato dinanzi a codesto Ecc.mo TAR gli atti di approvazione dell'esito della prova scritta pubblicato e dell'elenco degli idonei pubblicati il 6 giugno 2022,

nonché ogni atto consequenziale e presupposto.

Nelle more del giudizio instaurato, il Consiglio di Giustizia Amministrativa (C.G.A.R.S., Sez. Giur., 21 novembre 2022, n. 457) non solo ha avuto modo di esprimersi in sede cautelare sulla medesima questione sollevata dall'odierno ricorrente, affermando che

«la risposta del candidato sembrerebbe corretta, come sembrerebbe evincersi ictu oculi dall'art. 42, c.2, dl n. 18/2020 (conv. mod. l. l. n. 27/2020), sicché in luogo di - 0,15 andava assegnato il punteggio di + 0,50», ma ha anche chiarito come un'ulteriore domanda (quesito 44) facesse riferimento a norma da tempo non più esistente (art. 8, c.1, d.lgs. n. 151/2015 che ha espressamente abrogato l'art. 9, c.5, l. n. 68/1999).

Su tali premesse, nel formulare la graduatoria di merito del concorso pubblico in oggetto con D.D.G. n. 5109 del 29.11.2022, l'Amministrazione resistente ha modificato le valutazioni impugnate con ricorso principale con l'intento di sanare gli evidenti vizi di legittimità della procedura.

Sebbene la nuova graduatoria riconosca all'odierno richiedente il punteggio corretto

(23,8), la stessa è da ritenere inficiata da nuovi profili di illegittimità in quanto:

- ha inteso rimediare all'erronea valutazione delle risposte alla domanda n. 31 attribuendo il punteggio di 0,5 a ogni candidato (e non soltanto a coloro i quali avevano segnato la risposta corretta);
- ha attribuito 0,5 punti a tutti i candidati che avessero fornito una risposta alla domanda n. 44 (mal formulata, in quanto ideata sulla base di una disposizione di legge non più in vigore), ma non a coloro che non avevano indicato una risposta;
- ha applicato una clausola del bando di concorso ictu oculi illegittima in modo da attribuire ai laureati in possesso di una laurea triennale e una magistrale un punteggio superiore ai laureati con laurea magistrale a ciclo unico.

Tale graduatoria, unitamente a tutti gli eventuali atti impugnati e gli ulteriori atti presupposti e consequenziali ancora non conosciuti, è stata impugnata con ricorso per motivi aggiunti depositato il 20 gennaio 2023 per violazione della lex specialis, della parcondicio concorsuale ed eccesso di potere sotto più profili.

Lungi dal prendere atto dei macroscopici vizi della procedura de qua e annullare i relativi atti in autotutela, l'amministrazione resistente ha depositato in giudizio una

serie di documenti tra cui il verbale n. 28 del 19 ottobre 2022 (in larga parte oscurato) con cui la Commissione esaminatrice ha deciso di attribuire a tutti i candidati il punteggio di 0,50 a prescindere dalla risposta fornita sulla base della considerazione per cui «per la loro formulazione e per il contenuto delle risposte, tutti e quattro i quesitiritenuti non validi degli otto proposti alla verifica, non permettevano ai candidati dipoter formulare una risposta corretta univoca».

Sulla base di tali presupposti, con secondi motivi aggiunti depositati il 22 febbraio 2023si è chiesto l'annullamento:

- del verbale n. 28 del 19 ottobre 2022 relativo alla procedura di concorso pubblico per titoli ed esami approvato con D.D.G. N. 5040 del 23 dicembre 2021 nella parte in cui la Commissione esaminatrice ha deciso di attribuire a tutti i candidati alla procedura in oggetto 0,50 pt. a prescindere dalla risposta fornita ai richiamatiquesiti;
- del silenzio diniego formatosi sull'istanza di accesso presentata il 10 gennaio 2023.

Nella stessa sede, inoltre, si è chiesto a codesto ecc.mo Collegio di acquisire in via istruttoria la documentazione richiesta (senza esito) all'Assessorato onde evitare un'eccessiva frammentazione della tutela giurisdizionale del ricorrente e una conseguente più che evitabile dilatazione della procedura concorsuale in oggetto (conseguenza dell'inescusabile condotta dell'amministrazione resistente).

In data 28 febbraio 2023 l'amministrazione ha trasmesso al ricorrente una copia visibileper intero del verbale n. 28 del 19 dicembre 2022 (doc. 1), prima depositato in giudizioin modo quasi completamente oscurato, in cui si evince peraltro che un componente della commissione non fosse concorde sulla «sterilizzazione di detta domanda, operatada Formez PA, in quanto, a suo dire, va ingiustamente a premiare i candidati che hannofornito una della due risposte errate (INPS, ANPAL), a discapito di coloro che hanno fornito l'unica risposta corretta, ovverosia, INAIL, la sola in relazione alla quale occorrerebbe attribuire il punteggio di 0,50».

Con la medesima pec l'amministrazione ha (in astratto) assentito all'accesso, chiedendoil pagamento dei diritti di ricerca per l'invio della documentazione di altri candidati.

Tuttavia, a seguito del pagamento, la documentazione materialmente trasmessa è

stato solo parzialmente soddisfacente della richiesta di accesso del ricorrente.

Infatti, con la pec del 24 marzo 2023 l'amministrazione si è limitata a inviare un unico file-elenco in formato .pdf (doc. 2), contenente le seguenti informazioni dei soggetti collocati tra la posizione 242 e 531 della graduatoria:

- cognome e nome;
- totale punteggio;
- punteggio prova scritta;
- titoli di studio;
- titoli di servizio;
- titoli accademici e di studio – titolo di accesso;
- titoli accademici e di studio – diploma di laurea (DL), laurea specialistica (LS) o laurea magistrale (LM);
- titoli accademici e di studio – laurea (L);
- titoli accademici e di studio – diplomi di specializzazione;
- titoli accademici e di studio – dottorati di ricerca;
- titoli accademici e di studio – master;
- titoli di servizio – esperienze professionali;
- titoli di servizio – abilitazione all'esercizio della professione. della non

Dai documenti pervenuti dall'Assessorato non è tuttavia possibile ricavare le informazioni richieste nella sopracitata istanza di accesso, con particolare riferimento a quelle relative all'individuazione dei candidati che hanno beneficiato impropriamente dei punti attribuiti in relazione al quesito n. 31 e 44 (pur avendo fornito una risposta non corretta).

Gli atti impugnati sono pertanto illegittimi e meritano di essere annullati per i seguenti motivi in

DIRITTO

I. SULL'ILLEGITTIMITÀ DEL DINIEGO PARZIALE ALL'ISTANZA DI ACCESSO PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 22, 23 E 24 DELLA L. 241/1990; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE TRA AMMINISTRAZIONE E PRIVATO.

Come descritto in fatto, in relazione all'istanza di accesso trasmessa dal Dott.

Cangemi in data 10 gennaio 2023, l'amministrazione resistente si è limitata a trasmettere due documenti:

- una copia visibile del verbale n. 28 del 19 dicembre 2022 (pec del 28 febbraio 2023);
- un file in pdf. (come si vedrà, non del tutto intellegibile) contenente le singole valutazioni relative ai titoli, ma sprovvisto di qualsiasi indicazione relativa alle risposte e alle relative valutazioni attribuite ai singoli candidati (pec del 24 marzo 2023).

Con particolare riferimento a quest'ultimo documento, appare evidente come l'amministrazione abbia inteso sottrarsi all'onere di leale collaborazione reciproca con il cittadino, negando l'accesso a documenti di pronta reperibilità indispensabili per l'esercizio del diritto alla difesa. Si fa riferimento, in particolare, alla richiesta di copia dei seguenti documenti identificati o comunque identificabili previa adeguata istruttoria:

«nome, cognome, data di nascita, residenza ed eventuale per o comunque ogni ulteriore informazione necessarie all'individuazione dei soggetti controinteressati che potrebbero subire un pregiudizio dall'eventuale esperimento di un'azione processuale volta a riformare la graduatoria in modo da attribuire:

- 0,5 punti soltanto ai soggetti che hanno risposto correttamente al quesito n. 31 (e non a tutti indiscriminatamente);
- 0,5 punti a tutti i candidati in relazione all'erronea formulazione della domanda n. 44 (...).

Invero, come accennato supra, l'amministrazione resistente ha indicato il punteggio generale ottenuto da ogni candidato collocato tra la posizione 242 e 531 della graduatoria senza tuttavia specificare alcunché in relazione ai singoli quesiti. Così facendo, senza fornire alcuna motivazione, l'Assessorato ha espresso, al momento dell'ostensione, un illegittimo diniego in parte qua omettendo di rendere conoscibili al ricorrente i documenti da cui individuare i candidati che avevano ricevuto un indebitobeneficio dall'illegittima attribuzione di punteggi ai quesiti nn. 31 e 44.

Ebbene, risultando evidente l'assenza di qualsiasi circostanza ostativa all'approvazione integrale dei documenti richiesti dal ricorrente, i quali non risultano neppure astrattamente in contrasto con le ipotesi previste dall'art. 24 l.

241/1990, nonché la sussistenza di un interesse diretto, concreto e attuale riconnesso al collegamento funzionale tra l'ostensione dei documenti e l'effettività della tutela giurisdizionale, il diniego parziale formulato sull'istanza di accesso non può che risultare illegittimo (vista anche l'assenza di qualsiasi motivazione volta a giustificare tale diniego parziale).

Peraltro, si rileva come il documento trasmesso dall'amministrazione resistente con pec del 24 marzo risulti in alcune parti colorato in verde (i soli nominativi dei candidati posti tra la posizione n. 242 e 304) e in altre ancora in rosa (alcune caselle relative ai "punteggi totali" dei candidati, altre relative ai "titoli accademici" e "titoli di servizio" di alcuni candidati). Poiché tale documento non contiene però alcuna legenda o descrizione idonea a individuare il significato di queste colorazioni, le colorazioni di cui supra devono ritenersi non intelleggibili.

Su tali premesse si chiede a Codesto Ecc.mo Collegio di ordinare alla controparte

l'esibizione dei documenti richiesti e di rendere intelleggibile il contenuto dei documenti già assentiti.

II. VIOLAZIONE DELLA LEX SPECIALIS E DELLA PAR CONDICIO CONCORSUALE; ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ E IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA; DISPARITÀ DI TRATTAMENTO E MANIFESTO TRAVISAMENTO DEI FATTI.

Dalla lettura del verbale n. 28 del 19 dicembre 2022 emerge che come la Commissione

«con verbale del 19 settembre 2022, abbia [...] convenuto che la sola risposta corretta è "Inail" (diversamente da quella erroneamente utilizzata in sede di verifica dei test, cioè, "Inps")». Ciò nonostante, come anche rilevato dal Componente Lapunzina, la Commissione ha comunque inteso procedere alla sterilizzazione di detta domanda così premiando «i candidati che hanno fornito una delle due risposte errate (Inps, Anpal), a discapito di coloro che hanno fornito l'unica risposta corretta, ovverosia, Inail, la sola in relazione alla quale occorrerebbe attribuire il punteggio di 0,50».

In premessa, si rileva come la scelta di rendere conoscibile al Dott. Cangemi tale verbale soltanto il 28 febbraio 2023, avendolo prima depositato il 27 gennaio 2023 con il contenuto quasi integralmente oscurato, sia dimostrativa dell'ingiustificabile

e grave rottura unilaterale del principio di leale collaborazione tra amministrazione e il cittadino. Ciò, in particolare, considerando che la condotta dell'Assessorato nella

sostanza ha un effetto di frammentazione della tutela giudiziale che rende più gravoso

e oneroso l'utilizzo delle tutele giurisdizionali esperibili.

Considerando quanto detto, che potrà essere oggetto di valutazione anche in considerazione della quantificazione dell'eventuale condanna alle spese di controparte, risulta in ogni caso evidente come il verbale (e conseguentemente anche la graduatoria

, entrambi già impugnati) sia viziata da un evidente eccesso di potere. Ed invero, una volta accertata l'esistenza di una sola domanda corretta all'interno di un quesito (come fatto dalla Commissione e dimostrato dal verbale del 19 settembre 2022), risulta manifestamente illogico e contraddittoria la successiva scelta di valutare il medesimo quesito come "sempre corretto" (a prescindere dalla risposta).

III. SUL PERICULUM

Quanto al periculum in mora, permane il rischio del verificarsi di un pregiudizio grave ed irreparabile per l'odierno ricorrente, che verrebbe privato della possibilità di essere tempestivamente assunto a tempo indeterminato. In tal senso, in un'ottica di contemperamento degli interessi in gioco, si rileva che tale sospensione risulta utile anche nell'interesse della p.a. di evitare che si consolidino gli effetti di una graduatoria illegittima attraverso l'instaurazione di rapporti di lavoro che sarebbero a loro volta illegittimi, con rilevanti conseguenze risarcitorie ed erariali.

VI. ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI

PROCLAMI Poiché l'Amministrazione resistente ha espresso, nei fatti, un parziale silenzio diniego all'istanza di accesso del 10 gennaio 2023 con cui il ricorrente ha richiesto di ottenere i documenti necessari per l'individuazione dei candidati collocati in graduatoria tra la posizione n. 241 (28,45 pt. complessivi) e 13 la posizione n. 530 (26,30 pt. complessivi) a cui verrebbe attribuito un punteggio inferiore all'odierno ricorrente a seguito della *reductio ad legitimitatem* della procedura in oggetto, e tali documenti non sono stati assentiti ricorrente attraverso la successiva pec del 28 febbraio 2023, si chiede di essere autorizzati alla notifica per

pubblici proclami ai fini dell'integrazione del contraddittorio.

Tutto ciò premesso, si chiede che

**VOGLIA CODESTO ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
DELLA SICILIA – PALERMO**

In via cautelare:

- Disporre la sospensione degli atti impugnati con ricorso principale e con isuccessivi motivi aggiunti.

Nel merito:

- Annullare in parte qua il verbale impugnato.

Con riferimento all'illegittimo diniego sull'accesso ai documenti:

- Ordinare all'amministrazione l'esibizione dei documenti richiesti;
- In subordine, acquisire i documenti oggetto del diniego d'ufficio in via istruttoria.

Con vittoria alle spese, competenze e altri onorari di giudizio.

Si dichiara che il contributo unificato per il presente giudizio è pari ad euro 325,00.

Salvo ogni altro diritto.

Palermo 7.7.2023

Avv. Francesco Stallone

Avv. Filippo Ficano

Avv. Filippo Gallina

Avv. Manfredi Matassa